



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Prot. n. 2013/1541 /Giochi/SCO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3676 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della *Società Central Bar sas di Benelli Michele e C.* nei locali siti in Viale Brianza, 24 – Mariano Comense (CO);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa”*;

Vista la nota prot. n. 2012/6257/Giochi/SCO del 13 febbraio 2012 con la quale il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento del canone di concessione e dell'imposta unica;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro xx giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Vista la nota prot. n. 2012/46905/Giochi/SCO del 17 ottobre 2012 con la quale si comunica la formalizzazione del decreto di decadenza della concessione 3676, avendo il concessionario provveduto a versare solo in minima parte quanto dovuto;



Vista la nota dell'Ufficio Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia riguardante l'escussione della polizza fideiussoria per la concessione 3676 per l'intero importo della polizza fideiussoria;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 3676 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società *Central Bar sas di Benelli Michele e C.*, con sede legale in Corso Brianza, 24 – Mariano Comense (CO), operante nel comune di Mariano Comense (CO).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì

14 GEN. 2013

Roberto FANELLI